

**Paolo Calamai**  
**Commercialista e Revisore Contabile**

Studio in Via Bellini 70/A - Modena (Mo)  
Tel. 059/343710 – Fax. 059/343710  
Cell. 349-7148424 personale  
Cell. Studio: 335-7571459

\*\*\*

**DETRAZIONI IRPEF PER I FAMILIARI A CARICO - COORDINAMENTO CON IL  
NUOVO ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI**

A decorrere dall'1.3.2022, a seguito dell'applicazione a regime dell'assegno unico e universale per i figli, disciplinato dal DLgs. 29.12.2021 n. 230:

- le detrazioni IRPEF per i figli a carico, di cui all'art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR, sono applicabili solo più con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
- in relazione ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni che siano disabili, le detrazioni IRPEF dell'art. 12 del TUIR sono applicabili in aggiunta all'assegno unico e universale (che per i figli disabili spetta senza limiti di età), ma vengono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni precedentemente previste per i figli a carico disabili.

Al fine di coordinare meglio la nuova disciplina, mediante ulteriori modifiche all'art. 12 del TUIR, viene stabilito che:

- i figli non possono rientrare tra gli "altri familiari a carico" per i quali spetta la detrazione IRPEF ai sensi all'art. 12 co. 1 lett. d) del TUIR, neppure quando non abbiano diritto alla detrazione di cui alla precedente lett. c);
- ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell'art. 12 del TUIR, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lett. c) del co. 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.

***Oneri deducibili o detraibili sostenuti per i figli fiscalmente a carico e welfare aziendale***

Per effetto di quest'ultima disposizione viene quindi confermato che la sostituzione delle detrazioni d'imposta per figli a carico, di cui all'art. 12 del TUIR, con il nuovo assegno unico e universale, non produce effetti in relazione alle altre disposizioni che fanno riferimento:

- agli oneri deducibili o detraibili sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (artt. 10 co. 2 e 15 co. 2 del TUIR); pertanto, ad esempio, i genitori potranno continuare a beneficiare della detrazione d'imposta per le spese sanitarie, scolastiche o universitarie sostenute nell'interesse dei figli che si trovino nelle condizioni per essere considerati fiscalmente a carico, anche se non beneficiano più della detrazione d'imposta ex art. 12 del TUIR, in quanto sostituita dall'assegno unico e universale;
- all'esclusione dal reddito di lavoro dipendente di somme corrisposte, di cessioni di beni o di prestazioni di servizi in relazione ai familiari del lavoratore, anche nell'ambito del c.d. "welfare aziendale" (art. 51 del TUIR).

**SI RICORDA CHE PER RICHIEDERE IL NUOVO ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE E' NECESSARIO RIVOLGERSI A CAF O PATRONATO OPPURE ACCEDERE DIRETTAMENTE SUL PROPRIO SITO INPS TRAMITE SPID.**